

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI**

DECRETO 27 dicembre 2012.

Disposizioni transitorie al decreto 1° febbraio 2012 n. 2049 contenente disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici.

IL CAPO DIPARTIMENTO

DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

VISTO il Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91;


VISTO il Reg. (CE) n. 889 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

VISTO il Reg. (CE) n. 1235 della Commissione dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 426 della Commissione del 2 maggio 2011 che modifica il Reg. (CE) n. 889/2008, introducendo l'art. 92 bis, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mettere a disposizione del pubblico, compresa la pubblicazione su internet, gli elenchi aggiornati degli operatori del biologico, con i relativi documenti giustificativi;

VISTA la Legge 4 giugno 1984 n. 194 di istituzione del Sian quale fornitore dei servizi necessari alla gestione, da parte degli organismi pagatori e delle Regioni e degli Enti locali, degli adempimenti derivanti dalla politica agricola comune, connessi alla gestione dei regimi di intervento nei diversi settori produttivi;

VISTO il Decreto Legislativo del 4 giugno 1997 n. 143 che dispone per il SIAN caratteristiche unitarie ed integrate su base nazionale e di interoperabilità e delle architetture di cooperazione previste dal progetto della rete unitaria della pubblica amministrazione;



VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 1° dicembre 1999 n. 503, recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14 comma 3 del D. lgs. 30 aprile 1998 n. 173 che all'art. 9 istituisce il fascicolo aziendale riepilogativo dei dati aziendali, finalizzato all'aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 3 del DPR 503/99;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012 n. 41, recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;


VISTO il Decreto Ministeriale 4 agosto 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre 2000, recante modalità di attuazione del Reg. (CE) n. 1804/99 sulle produzioni animali biologiche;

VISTO il Decreto Ministeriale 7 luglio 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2005, che disciplina l'approvazione della modulistica relativa alle preparazioni alimentari;

VISTO il Decreto Ministeriale 27 novembre 2009 n. 18354, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 2010, recante disposizioni per l'attuazione dei Regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le modalità attuative dell'invio delle informazioni di cui all'art. 27 del Reg. (CE) n. 834/2007, nonché l'art. 12 paragrafo 2 relativo all'informatizzazione della nuova modulistica;

VISTO il Decreto Ministeriale 30 luglio 2010 n. 11955 e relativo allegato, che istituisce il modello di notifica dell'attività di produzione di animali e alghe marine d'acquacoltura biologica;

VISTO il Decreto Ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 70 del 23 marzo 2012, contenente disposizioni per l'attuazione del Regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91 ed in particolare l'art. 8, par. 2 che stabilisce, per gli operatori iscritti negli elenchi regionali e nazionali, l'informatizzazione della notifica entro il 31 dicembre 2012;



VISTO il Decreto Dipartimentale 31 luglio 2012 n. 17425, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 184 dell'8 agosto 2012, contenente disposizioni transitorie per consentire, a partire dal 1° ottobre 2012, l'entrata in vigore del Decreto Ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049;

VISTO il Decreto Ministeriale 9 agosto 2012 n. 18321, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 227 del 28 settembre 2012, contenente disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 ed in particolare l'art. 8, par. 3 che fissa al 1° gennaio 2013 l'entrata in vigore del presente Decreto;

RITENUTO necessario differire la data del 31 dicembre 2012, prevista all'art. 8, par. 2 del Decreto Ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049, termine entro il quale gli operatori iscritti negli elenchi regionali e nazionali sono tenuti ad informatizzare la notifica;

RITENUTO altresì necessario differire la data del 31 dicembre 2012, prevista all'art. 2 par. 2 del Decreto Dipartimentale 31 luglio 2012 n. 17425, al fine di consentire un efficace avvio della cooperazione applicativa tra il SIB ed i sistemi informativi delle Regioni e Province autonome;

RITENUTO opportuno differire la data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale 9 agosto 2012 n. 18321;

RITENUTO opportuno abrogare il Decreto Dipartimentale 31 luglio 2012 n. 17425;

SENTITE le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 21 novembre 2012.

DECRETA

Art. 1

1. Gli operatori che notificano la propria attività ai sensi dell'art. 5, paragrafo 6 del Decreto Ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049 ed hanno sedi operative in diverse Regioni e Province autonome, per un periodo transitorio, sono tenuti a presentare notifica:



- ai sistemi informativi, di cui all'Allegato I del presente Decreto, di ciascuna Regione o Provincia Autonoma nella quale è ubicata l'eventuale sede operativa;
- al SIB per le Regioni o Province Autonome non indicate all'Allegato I del presente Decreto.

2. La disposizione del paragrafo precedente si applica dal 1° ottobre 2012, data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049, fino al 31 marzo 2013.

Art. 2

1. Il termine del 31 dicembre 2012, previsto all'art. 8, par. 2 del Decreto Ministeriale 1° febbraio n. 2049, entro il quale gli operatori iscritti negli elenchi regionali e nazionali sono tenuti ad informatizzare la notifica, è differito al 31 marzo 2013.

2. Il termine del 1° gennaio 2013, data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale 9 agosto 2012 n. 18321, è differito. Il nuovo termine sarà fissato con successivo provvedimento, sentite le Regioni e Province Autonome.

3. Il termine del 31 dicembre 2012, stabilito all'art. 2, par. 2 del Decreto Dipartimentale 31 luglio 2012 n. 17425, di realizzazione dei sistemi webservices da parte delle Regioni e Province Autonome, è differito al 31 marzo 2013. Le Regioni e Province Autonome sono tenute ad attivare tutte le operazioni volte ad assicurare il regolare funzionamento della cooperazione applicativa tra SIB e sistemi informativi regionali.

4. Qualora il funzionamento della cooperazione applicativa tra SIB e sistema regionale venga attivato, nelle Regioni di cui all'All. I, prima della scadenza del termine del 31 marzo 2013, verrà data apposita divulgazione con comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana alla rubrica disposizioni e comunicati.

Art. 3

1. Nelle more della definizione, da parte delle Regioni e Province Autonome, delle modalità di conferimento della delega per la registrazione al SIB ai sensi dell'art. 5, paragrafi 3 e 5, i soggetti cui è stato conferito, da parte dell'operatore, mandato per la gestione del fascicolo aziendale sono abilitati ad inserire nel SIB la notifica in nome e per conto dell'operatore come previsto all'art. 5, paragrafo 2 del medesimo Decreto, fatta salva l'eventuale necessità di ampliamento del mandato



stesso. In tal caso i soggetti mandatari inviano la copia cartacea della notifica alla Regione e Provincia Autonoma competente.

2. La disposizione del paragrafo 1 si applica esclusivamente alle Regioni e Province Autonome che non hanno provveduto alla definizione delle modalità per la registrazione al SIB e non riguarda le Regioni e Province Autonome indicate all'Allegato I.

Il Decreto Dipartimentale 31 luglio 2012 n. 17425 è abrogato.

Il presente Decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 27 dicembre 2012

Il capo dipartimento: SERINO



ALLEGATO I

Regioni e Province Autonome dotate di sistemi informativi propri

- Regione Emilia Romagna
- Regione Lombardia
- Regione Marche
- Regione Piemonte
- Regione Puglia
- Regione Toscana
- Regione Umbria
- Regione Veneto

12A13709

